

4. La procedura della sentenza pilota ⁽¹⁾

Traduzione dall'originale (versione francese) pubblicato sul sito internet della Corte.

Nota d'informazioni del cancelliere

1. Negli ultimi anni, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sviluppato una nuova procedura, quella della sentenza pilota, per gestire i grandi gruppi di casi identici che derivano tutti da un unico problema sottostante. Da qualche tempo i casi pendenti di questo tipo, detti ripetitivi, hanno avuto un incremento; essi rappresentano una quota significativa del carico di lavoro della Corte e ne causano il sovraccarico. La presente nota intende fornire utili informazioni su questa procedura.
2. La procedura si articola in questo modo: quando la Corte riceve un gran numero di ricorsi derivanti da una unica causa, può decidere di sceglierne uno o più e trattarli con priorità. Nel trattare tali casi selezionati, la Corte cerca una soluzione che vada a questi stessi casi, per applicarsi a tutti quelli simili che pongono la stessa identica domanda. Tale decisione costituisce una sentenza pilota.
3. Con tale sentenza la Corte si prefigge di:
 - determinare se vi è stata violazione della Convenzione nel caso particolare in esame;
 - individuare il malfunzionamento della normativa nazionale all'origine della violazione;
 - dare chiare indicazioni al Governo su come eliminare il malfunzionamento;
 - favorire la creazione di un ricorso a livello nazionale applicabile ai casi simili (compresi quelli già pendenti dinanzi alla Corte in attesa della sentenza pilota), o almeno portare alla risoluzione di tutti i tali casi simili pendenti dinanzi alla Corte.
4. Il procedimento di sentenza pilota mira ad assistere le autorità nazionali per eliminare il problema sistemico o strutturale evidenziato dalla Corte in quanto responsabile dei casi ripetitivi. In tal modo, si facilita anche il compito del Comitato dei Ministri che deve sorvegliare la corretta esecuzione di ciascuna delle sentenze della Corte da parte dello Stato convenuto.
5. La possibilità di aggiornare o sospendere per un certo periodo l'esame di tutti gli altri casi connessi è una caratteristica saliente di questa procedura e fornisce un ulteriore strumento per incoraggiare le autorità nazionali ad adottare le necessarie misure. L'aggiornamento di questi casi, normalmente per un determinato periodo, può essere subordinato al fatto che lo Stato convenuto adotti rapidamente delle misure efficaci per attuare le indicazioni della sentenza pilota. La Corte è pienamente consapevole che è importante tenere informati i ricorrenti dello stato della procedura quando la trattazione dei casi è aggiornata. Va sottolineato che la Corte può in sempre riprendere l'esame di un caso aggiornato, se gli interessi della giustizia lo richiedono, per esempio quando, a causa della particolare situazione del ricorrente, non è né giusto né ragionevole che attenda in tempi maggiori la riparazione delle sue doglianze.

¹) *Broniowski c. Polonia Grande Camera, ricorso n. 31443/96, CEDU 2004-V. Vedi anche Broniowski c. Polonia (regolamento amichevole) Grande Camera, n. 31443/96, CEDU 2005-IX*

6. La procedura della sentenza pilota si basa sul tale considerazione: quando un numero elevato di ricorsi riguarda lo stesso problema, i richiedenti otterranno più rapidamente una riparazione se un ricorso efficace è attuato a livello nazionale, piuttosto una trattazione individuale a Strasburgo. Data l'entità del carico di lavoro attuale della Corte, che è già molto impegnata per i casi urgenti e per quelli che sollevano questioni di grande importanza giuridica, i ricorsi ripetitivi rischiano di restare pendenti per un certo numero di anni prima di essere esaminati.
7. La Corte ha utilizzato questa procedura con la flessibilità dopo aver emesso la sua prima sentenza pilota, nel 2004. Non tutte i casi ripetitivi si prestano ad una trattazione mediante la procedura della sentenza pilota e non ogni sentenza pilota induce ad aggiornare i casi simili, in particolare quando il problema sistemico tocca i diritti più importanti della Convenzione.
8. La prima procedura di sentenza pilota — riguardante i casi relativi «al fiume Bug» contro Polonia ⁽²⁾ - ha avuto successo in quanto ha portato all'adozione di una nuova legislazione, seguita dalla transazione dei casi pendenti ⁽³⁾. La Corte continuerà a monitorare il funzionamento di questa procedura in altri casi, per vedere quali altri insegnamenti potranno trarsi.
9. La procedura della sentenza pilota non pretende di essere la soluzione a tutti i problemi derivanti da un eccessivo carico di lavoro della Corte. Tuttavia, essa ha le potenzialità per ridurre significativamente tale carico, per eliminare alcuni problemi che sono la causa dei ricorsi ripetitivi e per fornire un ricorso efficace alle persone che ne subiscono le conseguenze negative.

²⁾ Cfr. E.G. c. Polonia e 175 altri ricorsi fiume Bug, ricorso n. 50425/99, decisione del 23 settembre 2008.

³⁾ L'articolo 61 del Regolamento della Corte, aggiunto il 21 marzo 2011, detta nuove norme per la procedura della sentenza pilota.